DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1978

che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1977

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(78/296/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

sentito il Consiglio,

considerando che :

I

il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione, gli interventi finanziari diretti o indiretti che esso intende effettuare nel 1977 a favore dell'industria del carbon fossile, fra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione i seguenti aiuti :

	in milioni di DM
— nel quadro di un programma di investimenti si intende agevolare finanziariamente, attraverso la concessione di aiuti, singoli progetti di investimenti :	217,5
— i lavoratori a giornata e a cottimo riceveranno un premio del minatore per ogni turno trascorso in sotterraneo :	115,0
— incentivi allo sviluppo e all'innovazione (collaudo di apparecchiatura tecnica di nuova progettazione) nell'industria del carbon fossile :	36,0
— aiuti per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine :	120,0

Gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali sovvenzioni statali.

1. L'aiuto agli investimenti per un importo di 217 500 000 DM è previsto a favore di investimenti nelle miniere, cokerie, fabbriche di agglomerati e centrali di miniera. L'aiuto rappresenta il 25 % circa dell'investimento globale.

Nel quadro dei nuovi orientamenti politici comunitari per il carbone, questo aiuto agli investimenti merita un giudizio positivo in quanto favorisce la stabilizzazione a lungo termine dell'estrazione nei bacini tedeschi. L'aiuto è conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione.

Finalità ed entità dell'aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento del tipo che obbliga il governo tedesco, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, della decisione, a notificare alla Commissione almeno una volta all'anno i singoli progetti di cui è stata decisa l'esecuzione, gli obiettivi prefissi, gli investimenti che essi richiedono e gli importi degli aiuti.

2. L'aiuto accordato per finanziare i premi del minatore contribuisce alla stabilità del personale qualificato, di cui l'industria carboniera ha assolutamente bisogno per aumentare la sua produttività. L'onere a carico delle imprese per assunzione, formazione, adattamento e stabilità, è nettamente superiore all'importo dell'aiuto per il premio del minatore.

Finalità ed entità del premio del minatore dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 8 della decisione.

3. L'aiuto all'innovazione (36 000 000 di DM) deve permettere ai risultati delle ricerche di trovare quanto prima un'applicazione pratica nel processo di produzione. L'aiuto copre appena la metà delle spese che le imprese debbono veramente sostenere e viene concesso a progetti singoli la cui realizzazione permette di contare a medio termine su un utile economico tangibile nell'industria carboniera. Finalità ed entità dell'aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della decisione.

4. L'aiuto per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine (120 000 000 di DM) rappresenta un intervento del governo tedesco destinato ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a lungo termine. A questo scopo la « Notgemeinschaft Deutscher Steinkohlenbergbau » ha acquistato 10 000 000 di tonnellate di carbone e di coke. L'aiuto previsto dal governo federale copre solo parzialmente i costi di manutenzione del deposito e gli ammortamenti.

[1] GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

Finalità ed entità dell'aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 10 della decisione ;

II

per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune è necessario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione, tener conto anche di tutte le altre misure finanziate a favore della produzione corrente previste per il 1977.

Su questa base di calcolo, l'importo totale degli interventi previsti è dell'ordine di 373 600 000 UCE, vale a dire 3,95 UCE/t. La produzione corrente tedesca (per tonnellata) è sovvenzionata più di quella britannica e molto meno di quella francese e belga.

Per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti a favore della produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune si può osservare quanto segue :

— grazie alle scorte elevate di carbone e di coke non si sono registrate difficoltà di approvvigionamento ;
— le consegne di carbone tedesco ad altri paesi della Comunità sono rimaste costanti rispetto al 1976 ;
— nel 1977 non si sono conclusi affari a prezzi allineati ;
— i prezzi tedeschi del carbone da coke e del carbone-vapore non si sono risolti nel 1977 in un aiuto indiretto ai consumatori industriali di carbone ;
— nel 1977 l'estrazione è stata razionalizzata grazie ad elevati investimenti.

Si può quindi concludere che gli aiuti previsti per il 1977 a favore dell'industria del carbon fossile sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

Questo giudizio vale anche tenendo conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone in base alla decisione 73/287/CECA ;

III

conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, la Commissione deve accertare che gli aiuti concessi vengano impiegati per gli obiettivi precisati negli articoli da 7 a 12 della suddetta decisione ; che essa deve essere informata in particolare sull'entità e sulla ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a concedere per il 1977 i seguenti aiuti a favore dell'industria del carbon fossile :

1. concessione di un aiuto all'investimento sino a concorrenza di 217 500 000 DM a favore delle imprese dell'industria carboniera per stimolare gli investimenti ;
2. concessione di un premio del minatore ai lavoratori a giornata e a quelli a cottimo per ogni turno lavorato in sotterraneo a concorrenza di 115 000 000 di DM complessivamente ;
3. incentivi allo sviluppo e all'innovazione a concorrenza di 36 000 000 di DM ;
4. un aiuto di 120 000 000 di DM per la costituzione di scorte di sicurezza a lungo termine.

Articolo 2

Il governo federale comunicherà alla Commissione entro il 31 maggio 1978 i dati sugli aiuti concessi ai sensi di questa decisione, con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei pagamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1978.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione